



Ing. Ambientale Antonio Mozzillo

“Servizi di Consulenza Ambientale”

Email: physissrls@gmail.com – Pec: srlsphysics@pec.it

INDIRIZZI OPERATIVI PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE IN REGIONE CAMPANIA

“MODIFICHE A PROGETTI ESISTENTI”

Riferimenti normativi:

- ***D. Lgs. 104 del 2017***
- ***Risposta del Ministero dell’Ambiente ai quesiti della Commissione europea del 21 maggio 2015***
- ***Indirizzi operativi e procedurali del 12-04-2011 Regione Assessorato alle politiche ambientali***

A cura dell’Ing. Antonio Mozzillo

Con il presente articolo si propone un’analisi della normativa in materia di screening e valutazioni ambientali in campo europeo, nazionale e regionale, come risultante dalla riforma apportata dal D. Lgs. 104 del 2017, anche alla luce delle recenti Linee guida Europee.

Ci si sofferma sul problema pratico della necessità di sottoporre nuovamente a screening regionale una modifica di un impianto, in forza della legge nazionale e regionale.

Partiamo dalla definizione di base di **valutazione ambientale dei progetti che hanno** la finalità di proteggere la salute umana, contribuire con un miglior ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione degli ecosistemi in quanto risorse essenziali per la vita. A questo scopo essa individua, descrive e valuta, in modo appropriato, gli impatti ambientali di un progetto.

Esistono casi in cui impianti già sottoposti a valutazioni ambientali concluse con provvedimento finale (Valutazione impatto ambientale e/o provvedimento di esclusione a VIA), necessitano di apportare delle varianti al progetto valutato.

Questa situazione di “modifica a progetti esistenti” spesso si traduce in attivazioni di pseudo-procedimenti di valutazioni ambientali fantasiosi come la **“Verifica preliminare della procedura da avviarsi”** destinata ad attivarsi esclusivamente per migliorare le prestazioni ambientali art. 6, comma 9, del d. lgs. n. 152/2006 e/o nei casi di assoluta incertezza **“nella riattivazione dello Screening VIA”** con il caricare amministrativamente i procedimenti ambientali senza una logica precisa.

Le modifiche di progetti esistenti sono individuate espressamente al punto 8, lettera t) dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006, che, trasponendo letteralmente il punto 13.a dell’Allegato II alla direttiva VIA, contempla le **“modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato III o all'allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato III)”**.

Ai fini dell’applicazione di tale disposizione ad opere o interventi originariamente già sottoposti a verifica di assoggettabilità alla VIA o alla VIA, sono da ritenersi modifiche o estensioni che possono avere notevoli ripercussioni negative sull’ambiente (di seguito semplicemente modifiche o estensioni) quelle per le quali è verificata una o più delle seguenti condizioni:



Ing. Ambientale Antonio Mozzillo

“Servizi di Consulenza Ambientale”

Email: physissrls@gmail.com – Pec: srlsphysics@pec.it

1. *Cambiamento della localizzazione;*
2. *Cambiamento di tecnologia qualora questo non determini la riduzione o il mantenimento degli impatti preesistenti;*
3. *Incremento delle dimensioni superiore al 30% di quelle che caratterizzano l'opera esistente;*
4. *Modifiche a impianti produttivi che comportino un aumento della produzione (intesa come media annuale calcolata sugli ultimi tre anni) superiore al 30%;*
5. *Modifica tale da comportare un incremento massimo dei fattori di impatto caratteristici del progetto:*
 - *fabbisogno di materie prime 30%;*
 - *fabbisogno di acqua 20%;*
 - *fabbisogno di energia 20%;*
 - *produzione di rifiuti 20%;*
 - *emissioni atmosferiche 10%;*
 - *emissioni di rumori 50% del valore differenziale acustico notturno e diurno di cui alla legge quadro n. 447/95;*
 - *scarichi idrici 20%;*
 - *emissioni termiche 10%;*
 - *emissioni di vibrazioni 20%*
 - *emissioni di radiazioni 20%*
 - *traffico generato dall'intervento 30%*
 - *materiali pericolosi usati, immagazzinati o prodotti sul sito 20%;*
 - *rischio di incidenti rilevanti, quando intervengono modifiche che fanno rientrare l'azienda o l'impianto nel campo di applicazione della direttiva 2003/105/CE “Seveso III”.*

Nel caso di modifiche o estensioni realizzate in più fasi, si ritiene necessaria una nuova valutazione allorché con l'ennesima modifica o estensione si determini il superamento delle soglie sopraindicate rispetto al progetto originariamente autorizzato.

Occorrerebbe una chiara regolarizzazione della disciplina, onde evitare l'attivazione di procedimenti senza una chiara identificazione degli impatti generati dalla modifica apportata.

Questo eviterebbe da un lato, un eccessivo carico di procedimenti amministrativi ambientali da espletarsi a carico dell'amministrazione e degli uffici competenti e dall'altro lato eviterebbe oneri e tempi eccessivi di realizzazioni di opere e modifiche apportate dal gestore/committente con evidente riduzione dei costi.